0 1 16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA

IL GIUDICE DI PACE DI PAOLA

AVV. CARMELA PATRICIA FILARDI HA PRONUNCIATO LA

SEGUENTE SENTENZA

N°: 351/16 R.G.A.C

N° 572 Sent. 17

N° 184 Rep. 17

N° 2217 Cron. 17

Oggetto:

Nella causa iscritta al n. 351/2016R.G.A.C. e vertente tra

[redacted], attore rappresentato e difeso dall' [redacted] presso cui elettivamente domicilia in [redacted]

E

UNIPOL SAI ASS.NI SPA, convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Cavallo presso il cui studio in Paola (CS), Via Corso Roma n. 3 elettivamente domicilia

[redacted] convenuto contumace;

[redacted] convenuto contumace;

Alla quale risulta riunita la causa iscritta al n. 571/16 vertente tra:

[redacted] attrice, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] presso cui elettivamente domicilia in [redacted]

E

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Carmela Patricia Filardi

UNIPOL SAI ASS.NI SPA, convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Cavallo presso il cui studio in Paola (CS), Via Corso Roma n. 3 elettivamente domicilia

[redacted] convenuto contumace.

OGGETTO: Risarcimento danni

Conclusioni delle parti come da scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25.11.2015 il Sig. [redacted] conveniva in giudizio innanzi all'adito Giudice di Pace di Paola la Unipol Sai Assicurazioni Spa, il [redacted] chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale che così viene descritto nell'atto introduttivo di lite:

Il Sig. [redacted], in data 04.09.2014, viaggiava quale terzo trasportato a bordo della sua autovettura Fiat Panda [redacted] assicurata con la UNIPOL SAI ASS.NI, condotta dal Sig. [redacted] il quale percorreva Via S. Maria di Mare di Cetraro.

Sul medesimo tratto di strada, ma in direzione nord, "verso via San Francesco di Cetraro" transitava una autovettura Ford [redacted] condotta dal Sig. [redacted] assicurata con UNIPOL SAI ASS.NI SPA, di proprietà della sig.ra [redacted]

Il conducente della Ford Focus, percorrendo un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di varie curve, invadeva completamente la

corsia riservata all'opposto senso di marcia, sulla quale sopraggiungeva la Fiat Panda con a bordo il [redacted]

Il conducente della Fiat Panda tentava di evitare la Ford Focus che aveva invaso la sua corsia di marcia spostandosi completamente a destra, "evitando in tal modo l'impatto frontale, ma non riusciva, comunque ad evitare la collisione con il veicolo del Sig. [redacted] urtando, altresì, dapprima contro il cordolo della recinzione ivi presente sul margine destro della carreggiata e successivamente, capovolgendosi sul suo fianco sinistro".

A seguito del sinistro, verificatosi secondo parte attrice, per esclusiva responsabilità del conducente della Ford Focus, la vettura Fiat Panda di proprietà dell'attore riportava, secondo quanto riferito in citazione, gravi danni stimati in complessivi € 4.812,42 mentre il Sig. [redacted] riportava lesioni per il cui ristoro veniva chiesta la complessiva somma di € 7.693,54.

L'attore chiedeva altresì il risarcimento da fermo tecnico del veicolo nonché il pagamento degli interessi compensativi per ritardo con la vertenza era stata gestita in via stragiudiziale.

Precisava che, richiesto il risarcimento dei danni con racc. a.r. del 20.09.2014, reiterato poi con racc.a.r. del 29.04.2015 contenente invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, "vano risultava ogni tentativo di bonario componimento", per cui l'istante proponeva il presente giudizio citando i convenuti per l'udienza del 04.04.2016.

Cur

In sede di prima udienza, tenutasi in data 18.05.2016, si costituiva la compagnia UNIPOL SAI ASS.NI SPA contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Preliminarmente la convenuta Unipol Sai Ass.ni eccepiva l'improponibilità della domanda ex artt 148 e seguenti del D.Lgs 209/2005 contestando l'incompletezza della domanda stragiudiziale di risarcimento danni.

Nel merito negava l'attendibilità della ricostruzione del sinistro per come effettuata in atto introduttivo di lite, ritendendola inattendibile e contraddittoria e contestando la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento ed i danni lamentati ed evidenziava inoltre che l'attore aveva anche percepito dall'INAIL il risarcimento per il c.d. danno in itinere, non cumulabile con quello chiesto alla convenuta.

La convenuta UNIPOL SAI Ass.ni chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

Al descritto procedimento veniva riunito quello iscritto al n. 571/16 proposto da [redacted] contro Unipol Sai Ass.ni Spa ed [redacted], relativo al medesimo sinistro, nel quale l'attrice affermava di trovarsi a bordo del veicolo Fiat Panda di proprietà dell'[redacted] e di aver riportato lesioni per il cui risarcimento chiedeva la somma di € 10.327,16; chiedeva altresì il pagamento degli interessi compensativi per ritardo con la vertenza era stata gestita in via stragiudiziale.

In corso di causa veniva espletata prova per testi, acquisiti i rilievi effettuati dalle forze dell'ordine svolte CTU modale e medica.

La causa veniva infine trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.04.2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla convenuta Unipol Sai Ass.ni.

L'eccezione è infondata in quanto a seguito della rilevata incompletezza della richiesta di risarcimento danni la Unipol Sai Ass.ni ha correttamente chiesto ed ottenuto l'integrazione della domanda.

Nel merito, la domanda deve essere rigettata in difetto di adeguata prova.

Nonostante la compiuta attività istruttoria e l'espletamento di una CTU modale non è possibile non solo ricostruire con precisione la condotta dei conducenti delle vetture interessate ma neanche stabilire con certezza l'effettivo verificarsi del sinistro.

Molte e rilevanti sono infatti le incongruenze emerse in corso di causa, prima fra tutte la mancata indicazione, sia nella redazione del modulo CAI che nella richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori, della presenza del teste [redacted]

Come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta Unipol Sai Ass.ni la mancata tempestiva indicazione della presenza di testimoni nel modulo CAI e nella richiesta di risarcimento costituisce un elemento che deve indurre il giudicante ad una ancora più attenta e scrupolosa analisi dell'attendibilità del teste indicato solo con l'atto introduttivo di lite.

Nel caso di specie, a parte le contraddizioni pur evidenziate dalla convenuta Unipol Sai Spa, risulta del tutto non credibile l'affermazione fatta dal [redacted] di aver visto, mentre si verificava, il contatto tra lo specchio lato destro della Panda e lo specchio lato sinistro della Focus.

Orbene, il teste ha dichiarato di aver assistito all'incidente perché seguiva a distanza di 5 o 6 metri la Ford Focus, di aver visto il conducente di tale vettura allargare una curva, invadere l'opposta corsia di marcia e costringere così il conducente della Panda a sterzare bruscamente sulla sua destra precisando che "veniva comunque urtato allo specchietto laterale sinistro…".

Pertanto, se effettivamente il Sig. [redacted] si trovava dietro la Focus, non ha potuto assolutamente percepire l'urto tra gli specchietti perché tale visione era certamente impedita dalla Ford Focus rispetto alla quale il Pepe, che si deve presumere mantenesse la sua destra, si trovava spostato sulla sua sinistra; inoltre, sempre secondo la versione data dal teste e che conferma quanto affermato dall'attore, la Fiat Panda effettuava una violente sterzata a destra, mentre si deve presumere che la Focus effettuava una sterzata a sinistra, in modo che i due veicoli si sarebbero trovati paralleli, diversamente la Focus avrebbe riportato danni sulla fiancata, danni invece del tutto assenti.

Risulta pertanto che il [redacted] non è teste attendibile avendo riferito una circostanza che non può aver visto.

Neanche la espletata CTU modale consente di ritenere che il sinistro si sia effettivamente verificato secondo le modalità sommariamente descritte negli atti introduttivi.

Il CTU infatti non conferma la compatibilità della dinamica del sinistro con quanto dichiarato dagli attori, limitandosi a ritenere "non completamente escludibile" tale compatibilità, il che chiaramente non è sufficiente a raggiungere un adeguato grado di certezza.

Se poi si considerano tutta una serie di ulteriori anomalie, quali l'affermata percezione da parte del Sig. [redacted] di un indennizzo erogato dall'INAIL, la mancata contestazione di tale affermazione (peraltro suffragata da documentazione prodotta dalla convenuta), la mancata indicazione analitica in atto introduttivo dei danni fisici riportati da entrambi gli attori e di quelli materiali riportati dal veicolo di proprietà del Sig. [redacted] la mancata produzione di fattura, le circostanze riferite dal teste [redacted] (accertatore Se.FY) in merito alle difficoltà frapposte dal Sig. [redacted] all'espletamento dell'incarico del citato accertatore, appare evidente che la vicenda presenta tali margini di incertezza da non permettere di ritenere provato il sinistro secondo le modalità allegate dagli attori.

Le domande del Sig. [redacted] e quella della Sig.ra [redacted] devono quindi essere respinte. Le spese non possono che seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Paola, definitivamente decidendo, nella causa iscritta al n. 351/16 sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di Unipol Sai Ass.ni Spa, [redacted] e su quella iscritta al n. 571/14 proposta da [redacted] contro Unipol Sai Ass.ni Spa ed [redacted], così provvede:

-Rigetta le domande proposte da [redacted] e [redacted]

[redacted] e [redacted], in solido, al pagamento spese e competenze di lite in favore di Unipolsai Ass.ni Spa, che si liquidano in complessivi [redacted] di cui [redacted] per la fase di studio, [redacted] per la fase introduttiva, [redacted] per istruttoria ed € [redacted] per la fase decisoria, oltre Iva Cpa e rimborso spese generali;

-Pone definitivamente a carico di [redacted] e [redacted] in solido, il costo delle espletate CTU.

Così deciso in Paola (CS), li 20/06/17.

Sentenza esecutiva

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Avv. Carmela Patricia Filardi

GIUDICE DI PACE (CS) - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - PAOLA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA

Depositato in Cancelleria

Oggi 22 GIU. 2017

IL CANCELLIERE

Dott.ssa BRUNO Ida

Copia conforme all'originale
Esecutiva rilasciata a richiesta dell'Avv. A. CAVALLO

Paola lì 10 LUG. 2017

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Lia BRUNO

GIUDICE DI PACE - PAOLA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLE LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Paola lì 10 LUG. 2017

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Lia BRUNO

GIUDICE DI PACE - PAOLA